

# L'aspettativa del carried interest non incide sul reddito di lavoro

## DIRITTI PATRIMONIALI

Si fa riferimento al valore normale del titolo assegnato o sottoscritto

L'utile futuro potenziale non influenza la valorizzazione

Fabio Brunelli  
Marco Sandoli

Con risposta a interpello (non ancora pubblicata) l'agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in tema di diritti patrimoniali rafforzati (*carried interest*), confermando che ai fini della determinazione dell'eventuale reddito di lavoro dipendente in capo al beneficiario occorre fare riferimento al valore normale del titolo assegnato o sottoscritto,

senza che assuma rilievo la mera aspettativa di percepire in futuro un utile più che proporzionale.

Secondo quanto correttamente ricostruito dalle Entrate, l'assegnazione a manager o dipendenti di strumenti partecipativi con diritti patrimoniali rafforzati, a prescindere dalla qualificazione dei futuri proventi in base all'articolo 60 del decreto legge 50/2017, costituisce un evento suscettibile di generare immediatamente reddito di lavoro dipendente o assimilato in base al principio della "omnicomprensività". Infatti la differenza positiva tra il valore normale del titolo ricevuto e quanto pagato per la sottoscrizione o l'acquisto rappresenta un benefit in natura da includere nella retribuzione.

Il tema che si poneva è se nella valorizzazione del titolo dovesse tenersi conto (in termini incrementativi) della aspettativa di ricevere in futuro il *carried interest*

laddove questo al momento dell'assegnazione non fosse ancora maturato (*out of the money*). Al riguardo l'Agenzia ha precisato che in ambito di reddito di lavoro occorre fare riferimento al momento della percezione, che nel caso di azioni si identifica generalmente con la sottoscrizione. Inoltre, in base agli articoli 51, commi 3 e 9, lettera b), del Tuir il reddito in natura va determinato in base al valore normale, che per le partecipazioni non quotate è fissato in proporzione al valore del patrimonio netto effettivo della società emittente, risultante da una relazione giurata di stima. Considerato che il *carried interest* attiene a un momento successivo all'assegnazione e ha natura solo potenziale, l'Agenzia conclude che esso non possa influenzare la valorizzazione del titolo partecipativo.

Come corollario del principio espresso dalla risposta è peraltro

ragionevole ritenere che, laddove i titoli con diritti patrimoniali rafforzati vengano acquistati in un momento in cui il valore del patrimonio netto effettivo della società emittente è tale da far scattare il privilegio – per cui la proporzione del patrimonio netto riferibile a tali titoli non è più *pari passu* con i titoli ordinari, ma i meccanismi statuari comportano una ripartizione rafforzata a favore dei primi – ne dovrebbe conseguire la necessità (in questo caso sì) di computare il *carried interest* maturato (*in the money*) ai fini della determinazione del valore normale. In tal caso pertanto, affinché non emerga un reddito di lavoro, è necessario che il prezzo corrisposto per l'acquisto del titolo pareggi il valore normale inclusivo del *carried interest* maturato, come risultante da una relazione giurata di stima. Detto questo in linea di principio, stabilire se il diritto patrimoniale rafforzato sia a un certo

punto nel tempo da considerare maturato e quindi compreso nella valorizzazione del titolo non sempre può risultare un esercizio semplice, alla luce di come il meccanismo del privilegio è in concreto disciplinato dallo statuto e della circostanza che possono essere previste anche contrattualmente clausole che ne condizionano la formazione.

Da notare infine che la rilevanza o meno ai fini valutativi dei diritti patrimoniali rafforzati non assume interesse anche ai fini della disciplina che comporta la rivalutazione delle partecipazioni a fronte del pagamento di una imposta sostitutiva. Invece infatti il *carried interest* non possa considerarsi maturato nei termini sopra descritti non dovrebbe essere possibile, in quanto, come la tassazione del *carried interest* agevolata comporta la rivalutazione del titolo.

# Marco temporale sui documenti per il patent fai da te

## BENI IMMATERIALI

L'Agenzia ha posto in consultazione la bozza di circolare

Luca Galani

Per usufruire del patent box senza ruling la documentazione idonea deve essere fornita di marca temporale entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione. Lo precisa la bozza di circolare sul nuovo regime di autoliquidazione del patent box diffusa ieri in consultazione pubblica dall'agenzia delle Entrate. La revoca del ruling riguardanti esercizi antecedenti al 2019 è consentita solo per le procedure di accordo ancora legittimamente in corso, tra le quali non si comprendono quelle già chiuse o dichiarate inammissibili.

## Patent box fai da te

L'articolo 4 del Dl 34/2019 ha introdotto la facoltà, per chi ha optato per il regime agevolato dei beni immateriali (patent box), di sostituire la procedura di ruling preventivo (obbligatoria per gli utilizzi diretti dei beni immateriali) con l'"autoliquidazione" del reddito agevolabile, riportando le informazioni necessarie in una idonea documentazione predisposta secondo quanto indicato un provvedimento dell'agenzia delle Entrate (provvedimento del 30 luglio 2019).

L'Agenzia ha diffuso ieri in consultazione una bozza di circolare esplicativa che commenta le disposizioni sul regime fai da te, rispondendo ad alcuni quesiti posti dalle associazioni e dagli operatori.

Il punto 5.1 della circolare si occupa dell'autoliquidazione a regime, precisando che il primo esercizio di applicazione della disposizione è il

2019. Il regime fai da te, precisa la circolare, è consentito a coloro che abbiano un'opzione patent box valida per il periodo di imposta per il quale intendano fruire di tale autoliquidazione, a prescindere dal tipo di utilizzo: diretto, indiretto verso terzi o indiretto verso altre società del gruppo. L'opzione per il regime di autoliquidazione (che è sempre alternativa al ruling) ha una durata annuale.

## Rinuncia al ruling progressivo

Il punto 5.2 della circolare si sofferma sulle modalità di rinuncia alle procedure di ruling in corso al 1° maggio 2019. Occorre che il ruling sia ancora efficace e dunque che esso non sia stato dichiarato chiuso per mancato accordo o per mancata integrazione della documentazione. Chi intende rinunciare al ruling per periodi anteriori al 2019 deve comunicarlo all'ufficio ove è incardinata la procedura, entro il termine per il modello redditi 2020 tramite Pec o raccomandata a/r, predisponendo altresì il set documentale. Ad esempio, nel caso di ruling avviato nel 2017 (opzione patent box per 2017-2021), se il contribuente effettua la rinuncia, avrà diritto ad autoliquidare il reddito agevolato per il 2017 e il 2018. IN Redditi 2020 includerà un terzo della somma delle agevolazioni spettanti per due anni, nonché, se procede ad optare per il fai da te anche per il 2019 (opzione a regime), un terzo del reddito agevolato di tale anno. Nella dichiarazione 2020 si comunicherà inoltre l'avvenuta predisposizione della documentazione. La bozza di circolare evidenzia inoltre che, in base al punto 6.4 del provvedimento, la documentazione, affinché abbia efficacia, deve essere sottoscritta con firma digitale e marca temporale apposta entro il termine ordinario di trasmissione della dichiarazione in cui si usufruisce del fai da te

# La Reoco esclusa dal regime della società scissa

## IMMOBILI

Non ci sono agevolazioni fiscali per le vendite effettuate dalla newco

Angelo Busani

La Reoco beneficiaria di un'operazione di scissione, mediante la quale ha ricevuto l'apporto di un ramo d'azienda (già di proprietà di una società esercente il leasing), dedotto alla gestione di beni immobili oggetto di leasing risolti per inadempimento, non può applicare alle sue vendite lo

stesso regime fiscale che applicherebbe, nelle vendite di immobili derivanti da leasing risolti, la società di leasing scissa. Lo afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 40 del 10 febbraio 2020.

Il caso analizzato è quello di una Reoco (Real estate owned company), finalizzata a ricollocare sul mercato beni immobili rinvenuti dalla risoluzione, per inadempimento dell'utilizzatore, di contratti di locazione finanziaria) originata per effetto della scissione di una società di leasing appartenente a un gruppo bancario.

Al riguardo, alle Entrate è stato rappresentato che le autorità di vigilanza (Bce e Banca d'Italia) hanno

indicato come priorità del sistema bancario la riduzione dell'ammontare delle esposizioni deteriorate nei bilanci delle società bancarie e delle società che svolgono attività di intermediazione finanziaria; e che questo obiettivo possa essere perseguito ricorrendo a veicoli specializzati quali le Reoco.

Si pone a questo punto il tema dell'applicabilità alla Reoco della disciplina di cui all'articolo 35, comma 10-ter, 1, del Dl 223/2006 (assoggettività delle compravendite di immobili rinvenuti da leasing risolti alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa), emanato allo scopo di agevolare la dismissione del "ma-

gazzino immobiliare" che si forma in capo alle società di leasing a causa dell'inadempimento dei soggetti utilizzatori. E ciò, anche alla luce del fatto che l'agevolazione è stata estesa (articolo 7.1, comma 4-ter, legge 130/1999) anche alle cessioni di immobili effettuate dalle Reoco (definite in questo caso «società veicolo d'appoggio») costituite nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, alle quali siano ceduti dei beni relativi a rapporti di locazione finanziaria.

In sostanza, il tema è se, per effetto della operazione di scissione, la posizione sostanziale soggettiva facente capo alla società scissa si trasmetta alla società beneficiaria della scissione,

in considerazione della situazione di continuità di posizioni giuridiche tra le società partecipanti a un'operazione di scissione.

L'Agenzia ha risposto negativamente, osservando che, dato anche il tenore letterale della norma, l'agevolazione possa essere applicata solo al ricorrere del requisito soggettivo in capo al cedente (banca o intermediario finanziario), sulla base dell'idea che le norme agevolative sono di stretta interpretazione, e, pertanto, l'ambito applicativo delle stesse non può essere esteso, in via interpretativa, a fattispecie non espressamente contemplate dalla norma.

## Aziende & Territorio

a cura di PUBLIMEDIAGROUP.IT

# Affidabilità, efficienza e prodotti di qualità

Competenza, esperienza e tecnologie: realtà aziendali venete proiettate verso nuovi successi

## Impianti targati ST Macchine SpA

Da oltre 45 anni ST Macchine, azienda di Monte di Malo, in provincia di Vicenza, si propone come uno dei più qualificati produttori di macchinari e di impianti destinati ad industrie del settore cartiero, chimico e alimentare. Operando costantemente con l'utilizzo di tecnologie di ultima generazione, la società è sempre riuscita ad offrire ai propri clienti soluzioni di elevato livello qualitativo e di affidabilità, riuscendo tuttavia a mantenere una attenta politica di contenimento dei costi. Attualmente ST Macchine sta portando avanti un ulteriore programma di potenziamento della propria attività in ambito internazionale, acquisendo importanti commesse anche all'estero, in America Latina, Russia, Spagna e in alcuni paesi del continente asiatico. Di rilievo è senza dubbio l'impegno e l'attenzione profusi nei confronti della tutela dell'ambiente con la progettazione e sviluppo di impianti destinati alla realizzazione di piatti, bicchieri e contenitori in carta biodegradabili e compostabili. L'impresa vicentina dà lavoro a ben ottantacinque addetti e dispone di un'area di 37mila metri quadri di cui 16mila metri coperti. Info: [www.stmacchine.it](http://www.stmacchine.it)



Operatore al lavoro

## Teknoleather Srl: chimica green

Nel modello di economia circolare sul quale l'industria conciaria si basa, la società vicentina Teknoleather occupa una posizione di rilievo nella ricerca e sviluppo di soluzioni che riescano a ridurre al minimo l'impatto ambientale per offrire al cliente prodotti che siano il più possibile ecosostenibili. Con sede nel prestigioso distretto conciario di Arzignano, Teknoleather vanta il know-how necessario per fissare il proprio obiettivo nell'ottenimento della migliore qualità disponibile per i prodotti e le tecnologie di concia. È così che questa realtà è divenuta un riferimento, in Italia ma anche all'estero, per gli operatori del settore sensibili alle questioni ecologiche che hanno trovato in essa soluzioni innovative e la capacità non comune di rispondere alle richieste del cliente. Grazie al proprio laboratorio interno, infatti, Teknoleather propone personalizzazioni per ogni esigenza. Info: [www.teknoleather.com](http://www.teknoleather.com)

## SIEI: sicurezza autostradale. Dal 1978 l'azienda vicentina gestisce gli impianti tecnologici lungo l'intera rete italiana

La sicurezza autostradale oggi in Italia è una delle principali questioni al centro del dibattito politico. Grande responsabilità sono quindi affidate a quelle realtà operative impegnate lungo la vasta rete che collega la Penisola da nord a sud e da est ad ovest e che sono chiamate a garantire agli automobilisti tutte quelle condizioni necessarie per viaggiare senza andare incontro a rischi di incidenti oppure, nel peggiore dei casi, a tragedie come quelle che nel recente passato hanno funestato la vita del Paese. In questo quadro, la gestione degli impianti tecnologici riveste fondamentale importanza e chi è chiamato ad occuparsene svolge un lavoro di responsabilità che richiede competenza, dedizione, affidabilità ed impegno costante. È questo lo spirito che muove SIEI Srl, azienda veneta con sede a Quinto Vicentino (Vicenza) che opera nel settore dal 1978 e che attraverso l'acquisizione di




Esempio di impianti di ventilazione, illuminazione e segnaletica realizzati da SIEI in galleria

commesse pubbliche lavora per conto dei principali gestori della rete autostradale italiana. L'esperienza di oltre 40 anni pone la SIEI tra le realtà maggiormente quotate nel suo campo che si focalizza soprattutto, anche se non solo, sulla costruzione e manutenzione degli impianti all'interno delle gallerie. Basti pensare che negli

ultimi 30 anni la società ha lavorato in 120 tunnel stradali ed autostradali, svolgendo interventi lungo un percorso di settanta chilometri complessivi. L'impresa è guidata da un gruppo di soci che vantano tutti una elevata competenza tecnica nel settore di appartenenza, e sono quindi in grado di organizzare sia il lavoro in

base alle opere in cui SIEI è impegnata sia di programmare e pianificare la politica imprenditoriale dell'azienda. Dotata di tutte le certificazioni di qualità, ambiente, sicurezza lavoratori, la società vicentina ha acquisito anche la ISO 39001 per la sicurezza stradale. Dispone di un ampio parco automezzi e forma costantemente personale qualificato e tecnicamente flessibile, in modo da operare contemporaneamente in più cantieri senza dover ricorrere a procedure di subappalto. SIEI vanta inoltre un proprio ufficio tecnico che si occupa anche di progettare nuove soluzioni mirate alla sicurezza degli impianti. Info: [www.sieisrl.it](http://www.sieisrl.it)




UN ESEMPIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN PARTICOLARE TIPO DI PORTONE TAGLIAFUOCO ADATTO A RESISTERE ALL'AMBIENTE OSTILE CHE SI CREA ALL'INTERNO DELLE GALLERIE



## Kube Lab: qualità e innovazione

Attiva da oltre vent'anni, Kube Lab è una società specializzata nel settore dell'Information Technology che dispone di un proprio centro di ricerca e sviluppo per applicazioni web in ambiente IBM System e in ambiente Open. Grazie alle metodologie innovative e al supporto di tecnologie assolutamente all'avanguardia, l'azienda realizza prodotti altamente configurabili in grado di fornire performance di assoluto rilievo a fronte di costi di gestione estremamente contenuti. Inoltre le applicazioni a marchio Kube Lab rispondono a tutte le possibili esigenze delle imprese, dalla logistica alla distribuzione, fino alla tracciabilità. Tre i principali prodotti. La soluzione ERP J-Kube per problematiche contabili, logistiche e gestionali; il software Easy Load per la pianificazione e conformazione delle spedizioni e il software Overspool che consente la produzione di stampe di tipo grafico. Info: [www.kubelab.it](http://www.kubelab.it)



Esempio carico Easy Load



## G-TEC: continuità elettrica garantita

G-Tec, realtà della provincia di Vicenza nata nel 2004 e specializzata nel settore degli UPS (acronimo inglese dei gruppi di continuità) è un'azienda in forte crescita con oltre 130 distributori ufficiali. Pur essendo all'avanguardia tecnica, G-Tec continua a dedicarsi alle esigenze dei propri clienti con la massima cura, individuando e realizzando soluzioni mirate in base alle specifiche necessità. Fondata dall'ingegner Gabrielle Orio, che già negli anni '70 aveva dato vita a Sicon srl, realtà di riferimento del settore, l'azienda è cresciuta costantemente e opera oggi in oltre 50 mercati internazionali tra Europa, Medio Oriente e Africa. I prodotti G-Tec sono caratterizzati da una componente tecnologica ai massimi livelli del mercato che, insieme all'attenzione verso il cliente tipica della filosofia di lavoro italiana, rappresentano il punto di forza dell'azienda vicentina. Info: [www.gtec-power.eu](http://www.gtec-power.eu)